

## Legge di Bilancio 2025: dal 2026 strumenti di pagamento elettronici integrati nel registratore di cassa

---

Nota informativa n. 40 del 05/01/2025

Con la Legge 207/2024 pubblicata nella G.U. n. 305 del 31/12/2024 è stato introdotto l'obbligo di integrazione dei sistemi di pagamento elettronico con gli strumenti di emissione dei corrispettivi da trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate che dovranno ricomprendere anche i dati relativi alle transazioni elettroniche. Tale disposizione è stata introdotta con i commi da 74 a 77 dell'articolo 1 della suddetta disposizione.

Come è ben noto, a partire dal 1/1/2020, è entrato in vigore per i soggetti tenuti all'emissione di scontrini fiscali l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati.

Ricordiamo subito che da tale adempimento, e quindi anche dalle conseguenze operative di cui parliamo nella presente comunicazione, sono espressamente esonerati gli enti che adottano il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991, ai sensi della lettera hh) comma 1, dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996<sup>1</sup>.

Ma quali conseguenze operative deriveranno dalla nuova disposizione per tutti quegli enti che sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi tramite registratore di cassa?

La nuova norma<sup>2</sup> prescrive che la procedura di emissione dei corrispettivi preveda *“la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.”*

Nella pratica cosa significa tutto ciò? Che se la nostra associazione è tenuta alla certificazione dei corrispettivi incassati attraverso scontrino fiscale (quindi, ripetiamo, con esclusione degli enti in regime Legge 398/1991) e per l'incasso di tali corrispettivi si avvale di canali elettronici diversi (Pos, Satispay, Paypal, Wallet vari, etc ...) dovrà verificare che tali sistemi di incasso siano collegati/collegabili direttamente con il registratore di cassa utilizzato e che, di conseguenza, l'operazione d'incasso generi automaticamente lo scontrino fiscale.

La disposizione in commento entrerà in vigore dal 1/1/2026, quindi, gli enti interessati da tale disposizione hanno 12 mesi per verificare la compatibilità dei propri registratori di cassa con gli strumenti di pagamento elettronico in uso.

La norma<sup>3</sup> introduce anche le sanzioni relative alle nuove disposizioni:

- per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione delle transazioni elettroniche è prevista una sanzione di 100 euro per ogni omessa comunicazione;
- per il mancato collegamento dello strumento hardware e software di pagamento elettronico con il registratore di cassa è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

---

<sup>1</sup> Art. 2 DPR 696/1996 – “Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione: (...) hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;”

<sup>2</sup> Art. 1 comma 74 della Legge 207/2024 che sostituisce l'art. 2 comma 3 del D.lgs. 127/2015

<sup>3</sup> Art. 1 comma 75 della Legge 207/2024 che modifica l'art. 11 comma 2-quinques e 3 del D.lgs. 471/1997



Inoltre, se nel corso di un quinquennio vengono riscontrate almeno 4 infrazioni agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici verrà disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese con provvedimento immediatamente esecutivo. Se poi l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Art. 1 comma 76 della Legge 207/2024 che modifica l'art. 12 commi 2 e 3 del D.lgs. 471/1997